



## DELIBERA N. 981

18 novembre 2020

### Oggetto

Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*

### Riferimenti normativi

Articoli 5 e 192 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e articolo 16 del d.lgs.175/2016

### Parole chiave

Iscrizioni elenco *in house*

### Visto

l'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici che prevede l'istituzione presso ANAC dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*;



## Visto

che il citato comma 1 dell'articolo 192 prevede che l'ANAC definisca con proprio atto le modalità ed i criteri con cui, su domanda, è effettuata l'iscrizione all'Elenco dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei necessari requisiti;

## Viste

le Linee guida n. 7 - Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016 - adottate dall'ANAC con la deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017, nelle quali sono state definite le modalità ed i criteri con cui è effettuata l'iscrizione all'Elenco;

## Vista

la domanda di iscrizione all'Elenco inoltrata dall'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA (CF 01825570854), ricevuta al protocollo ANAC n. 09553 del 31 gennaio 2018, ID 243, relativa all'organismo *in house* providing SERVIZI AUSILIARI SICILIA – SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI (CF 04567910825), più oltre anche "Organismo *in house*" e/o "società partecipata";

## Considerato

1. che a norma dell'articolo 192, comma 1, del codice dei contratti e pubblici e degli articoli 3 e 4 delle Linee guida n. 7, sono tenute a richiedere l'iscrizione le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che intendano operare mediante affidamenti diretti a propri organismi *in house*;
2. che con nota di integrazione documentale n. 98494 del 29.11.2018, veniva evidenziata la carenza di documentazione comprovante i requisiti dell'*in house* providing, così come richiesti dall'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 e dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 175/2016, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco. In particolare, in riferimento al requisito del controllo analogo congiunto, si rilevava innanzitutto che nella domanda di iscrizione erano stati indicati solo



una parte degli enti pubblici soci partecipanti al capitale della società, per cui si chiedevano chiarimenti in tal senso, unitamente all'eventuale indicazione dei restanti soggetti pubblici. In secondo luogo, considerato che dall'analisi dello statuto non risultavano esplicitate le modalità con le quali lo stesso controllo analogo congiunto veniva esercitato nelle fasi di indirizzo sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società (ex ante), in itinere ed ex post, secondo il dettaglio semplificativo fornito dall' art. 6.3 delle Linee guida, si chiedeva l'inoltro di ulteriore documentazione comprovante la sussistenza di una regolazione del suddetto controllo.

3. che con nota di preavviso di rigetto, inviata ai sensi del punto 5.5 delle Linee guida n. 7, protocollo ANAC n. 17853 del 03.03.2020, si prendeva atto del silenzio dell'amministrazione in merito alla sopracitata comunicazione di integrazione documentale, e al contempo della necessità, ai sensi del punto 6.3.4. delle Linee Guida n. 7, di acquisire i chiarimenti e l'ulteriore documentazione ivi specificata, in quanto ritenuti necessari ai fini del completamento dell'istruttoria. Per tale motivo, si manifestava l'intenzione di non procedere con l'iscrizione della società partecipata sopra indicata, a meno che l'Amministrazione non avesse inviato le integrazioni e le specificazioni richieste.
4. che con nota protocollo ANAC n. 37311 del 21.05.2020, essendo trascorsi i termini di cui al punto 5.5. delle Linee Guida n. 7, si sollecitava l'invio dei chiarimenti e della documentazione integrativa comprovante la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al citato Elenco rappresentando che, in mancanza della stessa, si sarebbe proceduto a proporre al Consiglio dell'Autorità il diniego dell'iscrizione ai sensi dell'art. 5.5 delle Linee guida e con gli effetti dell'art. 5.7 delle medesime;
5. che la documentazione di cui al punto precedente non risulta pervenuta;

## Ritenuto

pertanto, che nel caso in esame non sia ammissibile procedere all'iscrizione

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 18 novembre 2020

## Rigetta

la domanda di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*



di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ID 243, presentata dall'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA (CF 01825570854), in relazione agli affidamenti in regime di *in house providing* alla società SERVIZI AUSILIARI SICILIA – SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI (CF 04567910825).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e secondo quanto previsto dal codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 23 novembre 2020

*Per Il Segretario Maria Esposito*

*Rosetta Greco*

Atto firmato digitalmente